

Treviso, 28 dicembre 2009

CIRCOLARE N. 23/2009

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

## **OGGETTO: Compensazione del Credito IVA**

Come già riportato nella nostra circolare n. 14 del 4 settembre 2009, ricordiamo che a decorrere dal primo gennaio 2010, per effetto dell'art. 10, DL n. 78/2009:

- la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per **importi superiori a € 10.000** annui può essere effettuata a partire dal giorno **16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale;
- la compensazione del credito IVA annuale per **importi superiori a € 15.000 annui** può essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e necessita del **rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato**.

I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il modello F24 potrà essere presentato direttamente dal contribuente tramite i canali *Entratel* o *Fisconline* oppure tramite gli intermediari abilitati.

L'utilizzo dei servizi di *home banking* messi a disposizione dalle banche è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti inferiori ad Euro 10.000,00.

Posto che la nuova condizione relativa alla preventiva presentazione della dichiarazione potrebbe essere estremamente onerosa nel caso di presentazione unificata (che di norma viene trasmessa entro il 30 settembre dell'anno successivo), l'art. 10, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009, consente ai soggetti che intendono chiedere il rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione annuale, di presentare autonomamente la dichiarazione IVA.

A tale fine si ricorda che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione Iva annuale può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno solare successivo; ne consegue che, la

# STUDIO LONGO & CARRERA

*Dottori Commercialisti*

*Revisori Contabili*

Via Tomaso da Modena, 11 – 31100 TREVISO

---

compensazione del credito IVA annuale nel modello F24 per importi superiori ad euro 10.000 potrà essere effettuata a partire dal 16 marzo di ciascun anno, e comunque solo se il contribuente presenterà la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo i migliori saluti

Lo Studio